

TI_GERICHTE 52.2018.158 vom 21. Februar 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-02-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.158

FR: TI_GERICHTE 52.2018.158 du 21 février 2018

IT: TI_GERICHTE 52.2018.158 del 21 febbraio 2018

Regeste

Revoca della licenza di condurre a causa di inidoneità

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAm), è pertanto ricevibile in ordine.

E. 1.2

. gli atti sono retrocessi alla Sezione della circolazione affinché proceda come indicato al consid. 3.5. 2. Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rinfonderà al ricorrente fr. 1'800.- a titolo di ripetibili per entrambe le istanze di ricorso. All'insorgente va retrocessa la somma (fr. 1'500.-) versata a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4.

Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il

vicepresidente

La vicecancelliera

E. 2.1

La licenza di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più adempite (cfr. art. 16 cpv. 1 LCStr). Presupposto essenziale per poter guidare un veicolo a motore è l'idoneità alla guida. Qualora questa non sia più data, in particolare perché le attitudini fisiche e psichiche di una persona non le consentono o non le consentono più di guidare con sicurezza un veicolo a motore (art. 14 cpv. 2 lett. b LCStr), in base all'art. 16 d cpv. 2 lett. a LCStr, la licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato. Sotto questa disposizione ricadono tutti gli aspetti di natura medica e psichica, che possono escludere l'idoneità alla guida. Poiché la revoca di sicurezza comporta una limitazione tangibile della libertà personale dell'interessato, l'autorità competente, prima di adottare una tale misura, deve analizzare e chiarire d'ufficio la situazione della persona implicata (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.4.1, 133 II 384 consid. 3.1, 129 II 82 consid. 2.2; STF 1C_7/2017 del 10 maggio 2017 consid. 3.2).

E. 2.2

Il Consiglio federale, in applicazione dell'art. 25 cpv. 3 lett. a LCStr, ha emanato delle prescrizioni circa i requisiti minimi, fisici e psichici, per i conducenti di veicoli a motore. Si tratta dei "requisiti medici minimi" che devono essere soddisfatti per il conseguimento (e il mantenimento) della licenza e sono definiti dall'allegato 1 dell'OAC (cfr. art. 7 cpv. 1 OAC). In base a tale allegato (nell'attuale versione, in vigore dal 1° luglio 2016), il conducente non deve tra l'altro avere problemi di vista, in particolare dal profilo dell'acuità visiva, del campo visivo e della motilità oculare (cfr. cifra 1; cfr., pure, art. 9 cpv. 2 OAC). Per il campo visivo binoculare è richiesto un campo visivo orizzontale di almeno 120 gradi, un'estensione verso destra e verso sinistra di almeno 50 gradi, come pure, verso l'alto e verso il basso, di almeno 20 gradi; il campo centrale deve essere normale fino a 20 gradi (cfr. cifra 1.2). Per il campo visivo monoculare, è indicato un campo visivo normale, se la motilità oculare è normale. Correzioni ai difetti visivi e, in generale, deroghe ai requisiti medici minimi sono possibili nei limiti stabiliti dall'art. 7 cpv. 1 bis e art. 7 cpv. 3 OAC.

E. 2.3

Per quanto attiene agli aspetti psicologici dell'idoneità alla guida, si fa capo generalmente alla nozione di attitudine psicofisica. Al proposito, si tratta in particolare di stabilire se una persona soffre di carenze a livello di prestazioni cerebrali (deficit cognitivi in ambito di orientamento visuale, concentrazione e attenzione, capacità di reazione e resistenza nervosa) a tal punto che, con grande probabilità, una sua partecipazione al traffico stradale in veste di conducente costituirebbe un onere eccessivo (cfr. DTF 133 II 384 consid. 3.1; STF 1C_7/2017 citata consid. 3.2). Ai sensi della cifra 5 dell'allegato 1 dell'OAC, il conducente non deve in particolare avere alcuna malattia o disturbo psichico di origine organica che alteri in modo significativo lo stato di coscienza, l'orientamento, la memoria, il raziocinio o la capacità di reazione oppure un altro disturbo cerebrale. Non deve inoltre avere alcun sintomo maniacale o di depressione grave, né disturbi del comportamento aventi ripercussioni sulla guida (allegato 1, cifra 5; cfr. anche STF 1C_7/2017 citata consid. 3.3; inoltre, Philippe Weissenberger, *Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015*, n. 7 ad art. 25; Cédric Mizel, *Droit et pratique illustré du retrait du permis de conduire*, Berna 2015, pag. 54 seg.).

E. 2.4

Secondo l'art. 15 d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La norma elenca, in modo non esaustivo, una serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi (lett. a-e). Rientra in tali casi segnatamente la comunicazione di un medico attestante l'incapacità di una persona di condurre con sicurezza un veicolo a motore a causa di una malattia fisica o psichica, di un'infermità oppure di una dipendenza. In una simile ipotesi l'autorità - che ha l'obbligo di analizzare e chiarire d'ufficio la situazione dell'interessato (supra, consid. 2.1) - non può di regola rinunciare a disporre una perizia specialistica, a meno che l'inattitudine sia manifesta (cfr. DTF 129 II 82 consid. 2.2; STF 1C_840/2013 del 16 aprile 2014 consid. 2.2; Mizel, op. cit., pag. 66, 134 segg.; inoltre, Weissenberger, op. cit., n. 95 ad art. 15 d). Per l'art. 28 a cpv. 2 lett. b OAC, nei casi dell'art. 15 d cpv. 1 lett. e LCStr il medico che effettua l'esame di verifica dell'idoneità deve disporre, almeno, del riconoscimento di livello 3. In presenza di questioni medico-psicologiche legate al traffico, aggiunge il cpv. 3, è richiesto un esame effettuato da un medico del traffico SSML (livello 4) e da uno psicologo specialista in psicologia del traffico FSP con specifiche competenze in diagnostica (o titolo riconosciuto

come equivalente dalla SPC; cfr. art. 5 b e 5 c OAC). Per dissipare eventuali dubbi in merito al risultato dell'esame, il medico del traffico SSML può infine chiedere all'autorità cantonale di disporre una corsa di controllo accompagnata da un medico e un esperto della circolazione (cfr. art. 5 j cpv. 2 e 29 cpv. 1 OAC).

E. 3.1

In concreto, come visto in narrativa, la Sezione della circolazione, fondandosi solo sul certificato del 23 novembre 2017 del Dr. med. _____, ha revocato al ricorrente la licenza di condurre a tempo indeterminato in base all'art. 16 d cpv. 2 lett. a LCStr. L'autorità dipartimentale ha in particolare ritenuto che, dal profilo medico, egli presentasse uno stato d'inedoneità alla guida. Ad analoga conclusione è in sostanza approdato il Governo, confermando tale provvedimento. A torto.

E. 3.2

Dal certificato in questione emerge che il ricorrente è stato degente presso la _____ (in regime di Day Hospital) dall'11 aprile all'8 giugno 2017. Il Dr. med. _____ ha in particolare attestato che, alla dimissione, dal punto di vista neurologico, le prove specifiche somministrate mediante Vienna Test, mostravano la presenza di deficit cognitivi incompatibili con la conduzione di veicoli a motore. Ha inoltre indicato che una successiva rivalutazione mediante questo test, più volte rinviata, è stata annullata sulla base delle risultanze della visita oftalmologica del Dr. med. _____ (notifica del 17.11.2017) che non ha constatato un miglioramento significativo a livello del campo visivo per cui conferma l'incapacità alla guida di un veicolo. Ora, a fronte del contenuto di questa dichiarazione, contrariamente a quanto concluso dal Governo, appare evidente che l'autorità dipartimentale non poteva disporre direttamente una revoca di sicurezza - oltretutto senza neppure aver garantito all'interessato il diritto di essere sentito prima di rendere la decisione (art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). Tale certificato poteva e doveva certo sollevare dubbi sull'idoneità alla guida del ricorrente in base all'art. 15 d cpv. 1 lett. e LCStr, inducendo l'autorità a svolgere maggiori approfondimenti. Non era però tale da permetterle di concludere in modo perentorio - senza un'accurata istruttoria (cfr. supra consid. 2.1) - che l'insorgente non abbia più le attitudini fisiche e psichiche per condurre con sicurezza veicoli a motore. Tanto più che la comunicazione del Dr. med. _____ non era particolarmente documentata e, a ben vedere, non indicava neppure compiutamente la natura e l'entità dei disturbi cognitivi e al campo visivo di cui soffre il ricorrente. Questo è quanto avrebbe dovuto rilevare il Governo, anziché limitarsi a soppesare le risultanze del predetto certificato con i documenti esibiti dall'insorgente in quella sede. Tanto più che, in sede di risposta, a fronte dell'attestato oftalmologico del 12 dicembre 2017 del Dr. med. _____ prodotto, la Sezione della circolazione aveva finanche affermato di ritenere necessario procedere a una verifica di medicina del traffico giusta l'art. 15 d cpv. 1 lett. e LCStr (cfr. osservazioni del 20 dicembre 2017).

E. 3.3

Il controverso provvedimento, contrariamente a quanto indicato dalla Sezione della circolazione nel suo scritto accompagnatorio del 4 dicembre 2017, non è del resto solo una misura cautelativa, ma è una vera e propria misura di sicurezza. Avesse inteso adottare unicamente un provvedimento cautelare - destinato a proteggere gli interessi minacciati in attesa dell'esito del procedimento volto a chiarire l'idoneità del conducente - l'autorità di

prime cure avrebbe dovuto disporre una misura fondata sull'art. 30 OAC, che permette di revocare la licenza di condurre a titolo preventivo, se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida (ciò che è di regola il caso allorquando viene ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico, cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF 1C_508/2016 del 18 aprile 2017, consid. 2.2; 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1; 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.7). Non una revoca fondata sull'art. 16 d cpv. 1 LCStr.

E. 3.4

Certo, non si può fare a meno di costatare come anche la documentazione medica esibita dal ricorrente, soprattutto quella più recente prodotta in questa sede (cfr. allegati a scritto del 10 settembre 2018), corrobori ulteriormente i dubbi d'inidoneità, e meglio il sospetto che egli abbia un'emianopsia omonima a destra e dei deficit neurocognitivi, suscettibili di essere incompatibili con la guida sicura (e ciò al di là dell'esito della prova con il simulatore per test automobilistici cui egli si sarebbe sottoposto nell'agosto 2017). Si tratta tuttavia di aspetti che, a maggior ragione ora, vanno meglio approfonditi mediante esame d'idoneità alla guida, nel cui ambito potrà anche essere considerata la recente valutazione della psicologa specialista in neuropsicologia FSP _____ (la quale riferisce, da un lato, di miglioramenti e compensazioni nell'esplorazione visiva e nell'analisi spaziale, dall'altro, del persistere di una riduzione della velocità attentivo-esecutiva, oltre a un'emianopsia che è da valutare da parte dell'oftalmologo se compatibile con la guida in sicurezza, deducendo che, al netto del disturbo visivo, penso che i test neuropsicologici, da soli, non siano in grado di risolvere, senza una prova pratica da parte delle autorità competenti, la risposta al quesito sull'abilità alla guida). La Sezione della circolazione dovrà quindi raccogliere una perizia di medicina del traffico, completa e circostanziata, integrandola all'occorrenza da un esame d'idoneità affidato a uno psicologo specialista in psicologia del traffico FSP (per la valutazione delle funzioni delle prestazioni cerebrali cognitive, cfr. Munira Haag-Dawoud/Ulfert Grimm, Die verkehrspsychologische Untersuchung, in: Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung, Arbeitsgruppe Verkehrsmedizin der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Berna 2005, pag. 86 seg. e tabella 2 a pag. 15, pag. 88 seg.). Solo in caso di dubbi in merito al risultato dell'esame, su suggestione del medico del traffico SSML, potrà invece essere disposta una corsa di controllo, cui partecipino un medico e un esperto della circolazione (cfr. art. 5 j cpv. 2 e 29 cpv. 1 OAC).

E. 3.5

Da tutto ciò discende che la revoca di sicurezza a tempo indeterminato, unitamente al giudizio governativo che la conferma, devono essere annullati siccome lesivi del diritto. Gli atti vanno retrocessi alla Sezione della circolazione affinché esperisca gli atti istruttori necessari, così come indicato al precedente considerando 3.4, pronunciandosi anche su un'eventuale revoca a titolo preventivo ai sensi dell'art. 30 OAC.

E. 4.1

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata. Gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione, affinché proceda ai sensi del considerando 3.5.

E. 4.2

Per giurisprudenza, il rinvio dell'incanto all'istanza inferiore per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1, 1C_63/2016 del 25 agosto 2016 consid.

5.5; STA 52.2016.438 del 5 aprile 2018). Non si preleva di conseguenza la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm). Lo Stato del Cantone Ticino è per contro tenuto a rifondere al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili a valere per entrambe le istanze (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione del 21 febbraio 2018 (n. 785) del Consiglio di Stato e la risoluzione del 4 dicembre 2017 della Sezione della circolazione sono annullate;

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.